

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI FERRARA

---

# STATUTO



FERRARA 1991

## NOTE STORICHE

Il 22 ottobre 1822, il medico professore Alessandro Colla ha promosso incontri settimanali di medici, chirurghi e farmacisti che, l'anno dopo, sono stati ordinati in forma associativa con il titolo di «Medica conversazione».

Nel 1825, con l'assenso del cardinale Carlo Odescalchi, Arcivescovo di Ferrara, l'ente ha assunto il titolo di «Accademia Medico-Chirurgica di Ferrara» ed ha stabilito il proprio regolamento\*, che è stato approvato dalla Sacra Congregazione degli Studi il 18 dicembre 1827.

Nel 1847, il pontefice Pio IX ha concesso, per i soci attivi dell'Accademia stessa, una speciale decorazione, ossia una medaglia d'oro — il *Nummus Aureus* — con, nel recto, l'effigie del Pontefice e, nel verso, quella di Antonio Musa Brasavola, per le adunanze solenni e le pubbliche funzioni.

Nel 1893, il sodalizio ha assunto la denominazione di «Accademia delle scienze mediche e naturali di Ferrara».

Nel 1935, con il regio decreto 19 settembre 1935, n. 1785 (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 17 ottobre 1935, n. 243), l'Accademia è stata eretta in ente morale, con il titolo di «Accademia di scienze mediche-naturali e fisico-matematiche di Ferrara», e ne è stato approvato lo statuto.

Nel 1938, con il regio decreto 14 febbraio 1938, n. 297 (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 13 aprile 1938, n. 85), l'Accademia è stata integrata con l'istituzione della *Classe di scienze giuridiche, filosofiche e storiche*, ha assunto l'odierna denominazione di «Accademia delle Scienze» di Ferrara e ne è stato approvato un nuovo statuto.

Nel 1948, con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1948, n. 338 (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, 27 aprile 1948, n. 99), è stato abrogato il precedente statuto del 1938 ed è stato approvato un nuovo statuto accademico.

\* ) Nel primo paragrafo di tale regolamento è sancito: «Quella scientifica adunanza di parecchi medici e chirurghi e di alcuni farmacisti, la quale finora ebbe il nome di *Medica conversazione*, in avvenire si chiamerà *Accademia Medico-Chirurgica di Ferrara* ed avrà per oggetto, siccome l'ebbe fino al primo suo nascere, l'incremento delle Scienze naturali e più particolarmente della Medicina e della Chirurgia».

nel 1958, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1312 *Atto Ufficiale della Repubblica Italiana*, 30 giugno 1959, n. 152), è stato approvato lo statuto dell'Accademia, che è stato poi modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, n. 893 (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, 4 febbraio 1982, n. 34).

l'attuale statuto dell'Accademia è stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1986, n. 186 (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, 27 dicembre 1990 (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, 21 marzo 1991, n. 34)).

#### I PRESIDENTI DALLA FONDAZIONE AD OGGI

COLLA Dott. Alessandro	1823-1840
BONACCIOLO Dott. Tommaso	1840-1841
POLETTI Dott. Lionello	1841-1842
BUZZONI Dott. Luigi	1842-1843
MALAGO' Dott. Pietro Paolo	1843-1844
BOSI Dott. Luigi	1844-1845
NERI Dott. Antonio	1845-1846
POLETTI Dott. Lionello	1846-1847
GUTTI Dott. Eliodoro	1847-1849
BONONI Dott. Gregorio	1849-1850
GUTTI Dott. Eliodoro	1850-1851
NIGRISOLI Dott. Gaetano	1851-1853
BONACCIOLO Dott. Tommaso	1853-1854
LUGARESI Dott. Valentino	1854-1856
GUTTI Dott. Eliodoro	1856-1874
GRILLENZONI Dott. Carlo	1874-1895
TURRI Dott. Rinaldo	1895-1896
SALA Dott. Luigi	1896-1898
TAMBRONI Prof. Ruggero	1898-1900
BENNATI Dott. Alessandro	1900-1902
CAVAZZANI Dott. Emilio	1902-1904
CASATI Dott. Eugenio	1904-1906
GIANNELLI Dott. Luigi	1906-1908
MERLETTI Prof. Cesare	1908-1910
LUZZATO Dott. Alberto	1910-1912
BENNATI Dott. Angelo	1912-1914
BOSCHI Prof. Gaetano	1914-1916
RAVENNA Dott. Umberto	1916-1919
BARBIERI Dott. Antonio Giuseppe	1919-1921
TAMBRONI Prof. Ruggero	1921-1923
MARRASSINI Prof. Alberto	1923-1924
PADOVANI Dott. Emilio	1924-1928
RAVENNA Prof. Ferruccio	1928-1930

LETTI Prof. Fernando	1930-1932
AMBRONI Prof. Ruggero	1932-1933
ERLETTI Prof. Cesare	1933-1935
OSCHI Prof. Gaetano	1935-1946
OGLIOTTI Prof. Giulio Cesare	1946-1950
AVALLARO Prof. Leo	1950-1953
LETTI Prof. Fernando	1953-1954
IGHINI Avv. Giulio	1954-1957
AVALLARO Prof. Leo	1957-1959
RIA Prof. Eusebio	1959-1961
OBUSCHI Prof. Luigi	1961-1963
MIRANTE Prof. Luigi	1963-1965
ONARDI Prof. Piero	1965-1968
ANZA Prof. Gioan Battista	1968-1970
IGHI Prof. Corrado	1970-1972
ASERBA Prof. Angelo	1972-1974
ANTOVANI Prof. Giorgio	1974-1976
APUTO Avv. Vincenzo	1976-1978
ANELLA Prof. Carlo	1978-1980
OTI Prof. Antonio	1980-1982
RANCESCHINI Avv. Giorgio	1982-1984
RABANELLI Prof. Giordano	1984-1986
TENINI Prof. Cesare	1986-1988
TEFANI Prof. Giorgio	1988-1990
IGHI Prof. Corrado	1990-1992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

29 GENNAIO 1986 N. 186 (\*)

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia delle Scienze di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,

visto lo statuto dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, approvato con D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1312, e modificato con D.P.R. 29 maggio 1981, n. 893;

vista la delibera dell'Assemblea generale dei Soci Ordinari dell'8-9 novembre 1984, concernente le modifiche al vigente statuto;

vista l'istanza del presidente dell'Accademia suddetta del 6 dicembre 1984, intesa ad ottenere l'approvazione delle modifiche apportate al vigente statuto;

visto l'art. 16 del codice civile;

visto il parere del Consiglio di Stato;

sulla proposta del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali,

*d e c r e t a*

*Art. 1*

È approvato il nuovo testo di statuto dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci Ordinari dell'8-9 novembre 1984, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

(\*) Registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 1986, registro n. 10, foglio n. 328, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 113, del 17 maggio 1986.

Il vigente statuto dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, approvato con D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1312, e modificato con D.P.R. 29 maggio 1981, n. 93, è abrogato.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma addì 29 gennaio 1986.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
27 DICEMBRE 1990 (\*)

Modificazioni dello statuto dell'Accademia delle Scienze di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,

visto il R.D. 19 settembre 1935, n. 1785, contenente l'erezione in ente morale dell'Accademia delle Scienze, con sede in Ferrara;

visto il D.P.R. 29 gennaio 1986, n. 186, con cui è stato modificato lo statuto dell'Accademia delle Scienze di Ferrara;

vista l'istanza del Presidente dell'Accademia medesima in data 21 dicembre 1989, intesa ad ottenere la modifica e l'integrazione degli articoli 7, 18, 24 e 25; visto il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci Ordinari dell'Accademia del 12 maggio 1989;

visto l'art. 16 del codice civile;

udito il parere del Consiglio di Stato;

sulla proposta del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali,

*d e c r e t a*

*Articolo unico*

Gli articoli 7, 18, 24 e 25 del vigente statuto dell'Accademia delle Scienze, con sede in Ferrara, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1986, vengono così modificati e integrati:

(\*) Registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 1991, registro Ministero Beni Culturali e Ambientali numero 5, foglio 250, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 68, del 21 marzo 1991.

Art. 7, ultimo comma: «Viene considerato dimissionario il socio che non abbia corrisposto la quota sociale, nonostante gli inviti a provvedervi inviati dal Tesoriere-Economista. Spetta al Consiglio Direttivo prendere atto delle dimissioni per il motivo di cui sopra.»;

Art. 18, ultimo comma: «I nominati entrano in carica il primo novembre successivo.»;

Art. 24: «Il Tesoriere-Economista cura la riscossione delle entrate, paga per mezzo di mandati le spese, tiene la contabilità e conserva la relativa documentazione.»;

Art. 25, lettera c): «redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, compilati per anno solare.».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà, quindi, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

*Dato a Roma addì 27 dicembre 1990.*

## S T A T U T O

### TITOLO I

#### *Scopo ed organizzazione dell'Accademia*

##### Art. 1

L'Accademia delle Scienze di Ferrara, fondata come Accademia delle Scienze Mediche e Naturali nell'anno 1823, insignita nell'anno 1847 di decorazione accademica (Nunnius Aureus) per i Soci attivi dal Sovrano Pontefice Pio IX, eretta in ente morale con decreto reale n. 1785 del 19 settembre 1935 e modificata nell'attuale sua composizione con decreto n. 297 del 14 febbraio 1938, ha per scopo l'incremento delle scienze.

Essa è divisa in tre Classi:

- 1) Scienze Mediche;
- 2) Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche, Naturali;
- 3) Scienze Giuridiche, Economiche, Storiche, Morali.

##### Art. 2

Sono organi dell'Accademia l'Assemblea generale dei Soci Ordinari, le tre Classi, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori.

Ad ogni Classe è preposta una Commissione, composta dal Presidente, dal Consigliere di Classe e da tre Soci Ordinari appartenenti alla stessa Classe.

##### Art. 3

L'Accademia è composta di membri Ordinari, Corrispondenti, Aggregati ed Onorari.

##### Art. 4

L'Accademia pubblica annualmente i propri «Atti», nei quali vengono inseriti i verbali delle sedute, le memorie originali od i relativi riassunti, le conferenze, l'elenco delle pubblicazioni periodiche inviate in cambio e in omaggio, nonché l'elenco dei Soci.

#### Art. 5

L'Accademia svolge i suoi lavori scientifici in sedute ordinarie a Classi separate o a Classi riunite.

#### Art. 6

Le entrate dell'Accademia sono costituite dalle quote annuali dei Soci Ordinari e dei Soci Aggregati, dai redditi del patrimonio acquisito, dagli eventuali lauti e dagli eventuali contributi annui elargiti dallo Stato e da Enti pubblici e privati nonché da qualsiasi altro munifico donatore.

#### Art. 7

I contributi dei Soci Ordinari e Aggregati, commisurati al prevedibile fabbisogno di ciascun anno accademico, sono deliberati, su proposta del Consiglio Diretivo, dall'Assemblea generale ordinaria prevista dall'art. 13.

Viene considerato dimissionario il socio che non abbia corrisposto la quota sociale, nonostante gli inviti a provvedervi inviati dal Tesoriere-Economista al Consiglio Diretivo prendere atto delle dimissioni per il motivo di cui sopra.

### Titolo II

#### Dei Soci

#### Art. 8

Può essere nominato Socio Ordinario colui il quale, per produzione, opere o per attività scientifiche svolte, dia affidamento di poter contribuire attivamente ed efficacemente agli scopi istitutivi dell'Accademia.

A Soci Corrispondenti possono essere nominati coloro, italiani o stranieri, quali, pur presentando requisiti analoghi a quelli richiesti per la nomina a Socio Ordinario, lascino presumere l'impossibilità di una assidua partecipazione alla vita dell'Accademia.

A Soci Aggregati possono essere nominati coloro i quali, per provata consuetudine di studi, dimostrino attitudini ad attività accademiche.

A Soci Onorari possono essere nominate personalità, italiane o straniere, notoriamente eminenti nel campo scientifico. Può essere nominato anche un Presidente Onorario nella persona di chi, oltre ad avere i requisiti per la nomina a Socio Onorario, abbia acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dell'Accademia.

Tanto i Soci Ordinari quanto gli Aggregati debbono avere la residenza o svolgere la loro principale attività in Provincia di Ferrara.

#### Art. 9

I Soci Ordinari e Onorari non possono superare il numero di 90 per i primi e di 20 per i secondi. Ad ogni Classe spettano 30 seggi.

Di Soci Corrispondenti, salvo il disposto dell'art. 12, non se ne possono nominare più di 12 nell'anno, di cui 4 per ogni Classe.

#### Art. 10

L'ammissione all'Accademia deve avvenire su proposta di due Soci Ordinari i quali illustrano in una relazione alla Presidenza i titoli e il grado di preparazione scientifica del candidato.

La Commissione di Classe, di cui all'art. 2, vaglia i titoli e dà il suo parere sulla proposta stessa.

In caso affermativo la nomina viene sottoposta per l'approvazione all'Assemblea, la quale delibera a maggioranza di voti e con voto segreto.

La deliberazione di nomina dei nuovi Soci è comunicata al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, affinché possa provvedere per ciascun Socio alla emanazione del relativo decreto.

#### Art. 11

I Soci Aggregati, quando abbiano svolto una notevole attività accademica mediante comunicazioni scientifiche ed una effettiva partecipazione alla vita scientifica della propria Classe, sono presi singolarmente in considerazione, per il passaggio alla categoria dei Soci Ordinari, dalla Commissione di cui agli artt. 2 e 10.

### Titolo III

#### Diritti dei Soci

#### Art. 12

Ai Soci Ordinari spetta:  
il pieno esercizio dell'attività accademica;  
il diritto di voto senza nessuna esclusione;

diritto di eleggibilità alle cariche sociali;  
diritto di fregiarsi dell'insegna accademica (Nummus Aureus);  
diritto di assumere il titolo di Corrispondente qualora non conservino più i requisiti di cui all'art. 8 o siano nell'impossibilità di partecipare assiduamente alla Classe dell'Accademia.

I Soci Corrispondenti possono intervenire alle sedute scientifiche, presentando memorie e partecipare alle discussioni. Hanno diritto di voto per i problemi scientifici.

I Soci Aggregati intervengono alle sedute scientifiche, possono presentare memorie e partecipare alle discussioni.

I Soci Onorari hanno diritto di partecipare, con piena attività, alle sedute scientifiche. Nell'occasione della loro prima partecipazione è conferito il «Nummus Aureus».

#### Titolo IV

##### *Dell'Assemblea*

#### Art. 13

All'Assemblea generale dei Soci Ordinari delle tre Classi riunite, che è solenne in materia statutaria, spettano:

- a) in convocazione ordinaria: le deliberazioni riguardanti l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, la nomina dei Soci, la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo con assegnazione delle singole cariche, la nomina del Revisore dei conti, la eventuale nomina del Presidente Onorario e la nomina delle varie Commissioni, nonché l'iniziativa delle modifiche statutarie;
- b) in convocazione straordinaria: le modifiche statutarie, la disciplina dei conti e quant'altro non forma oggetto di convocazione ordinaria o non sia specificamente attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo.

#### Art. 14

Le Assemblee di prima convocazione deliberano con la presenza di almeno metà dei Soci Ordinari ed a maggioranza assoluta costituita dalla metà più uno dei votanti, fatta esclusione delle modifiche statutarie per le quali occorre la maggioranza di almeno due terzi dei votanti e della nomina alle cariche sociali per le quali occorre la maggioranza prevista dall'articolo 18.

Le Assemblee di seconda convocazione, che non possono essere indette per lo stesso giorno di quelle di prima convocazione, sono valide qualunque sia il nu-

mero degli intervenuti, fatta esclusione per le modifiche statutarie, per le quali occorre la presenza di almeno un terzo dei Soci Ordinari. I singoli oggetti sono approvati con le stesse maggioranze stabilite per la prima convocazione.

#### Art. 15

Qualora si debba decidere di questioni attinenti alle singole Classi o alla composizione dell'Accademia, ogni Classe dispone di un solo voto. Le votazioni, in tal caso, sono effettuate in Assemblea generale per separazione di Classi e la maggioranza di ogni singola Classe, da raggiungere con le modalità previste per la votazione a Classi riunite, esprime il voto della Classe.

#### Art. 16

L'Assemblea ordinaria si convoca annualmente al principio dell'anno accademico che ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre. Le adunanze straordinarie possono convocarsi di iniziativa dell'Assemblea ordinaria per le modifiche statutarie ed in corso di anno accademico ad iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno due terzi dei Soci Ordinari previa richiesta scritta.

#### Art. 17

I Soci sono convocati mediante invito contenente l'ordine del giorno.

#### Titolo V

##### *Delle cariche*

#### Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Vice Segretario, tre Consiglieri (uno per ciascuna Classe), un Bibliotecario e un Tesoriere.

La nomina delle cariche suddette, dei componenti delle Commissioni di Classe e dei Revisori dei conti di cui all'art. 27, si effettua ogni due anni entro il mese di giugno a scrutinio segreto e con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Il Presidente e il Vice Presidente sono scelti a turno fra le tre Classi ed appartengono sempre a Classi diverse. La loro nomina è comunicata al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali affinché possa ricevere solenne riconoscimento con decreto del Capo dello Stato.

I nominati entrano in carica il primo novembre successivo.

Art. 19

Il Presidente regge l'Accademia e la rappresenta; presiede a tutte le adunanze; fissa le date delle varie convocazioni; firma i verbali, i diplomi ed ogni altro documento; espone all'inizio dell'anno accademico la relazione generale sull'attività scientifico-morale ed economico-amministrativa dell'anno decorso.

Art. 20

Il Vice Presidente ha tutte le prerogative e i doveri del Presidente se questi è assente o nella impossibilità di esercitare la sua carica.

Art. 21

Il Segretario tiene la corrispondenza, partecipa alle nomine, controfirma i diplomi, spedisce le lettere di invito alle sedute, redige e controfirma i verbali e medesime, tiene il protocollo generale ed il registro dei mandati di pagamento e si mantiene in rapporto con il Presidente ed il Tesoriere-Economista per l'attuazione dei necessari provvedimenti di indole economica. È redattore degli Atti dell'Accademia dei quali cura la pubblicazione.

Art. 22

Il Vice Segretario fa le veci del Segretario se egli è assente o impossibilitato di intervenire.

Art. 23

Il Bibliotecario ha in custodia l'Archivio e la Biblioteca, cura la loro buona tenuta e conservazione, registra le memorie ed i libri venuti in dono e si occupa del cambio degli Atti dell'Accademia con quelli di altri Istituti e coi periodici scientifici.

Art. 24

Il Tesoriere-Economista cura la riscossione delle entrate, paga per mezzo di mandati le spese, tiene la contabilità e conserva la relativa documentazione.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:  
a) si raduna periodicamente su invito del Presidente;

b) esamina i problemi scientifici, economici ed amministrativi riguardanti la vita dell'Accademia e formula proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea, anche con la collaborazione delle Commissioni di cui agli articoli 2 e 10;

c) redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, compilati per anno solare.

Per la validità delle deliberazioni consiliari è sufficiente la maggioranza assoluta. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo rimane in carica un biennio. I suoi componenti non sono rieleggibili immediatamente nella stessa carica, ad eccezione del Segretario e del Bibliotecario che possono essere rieletti nella stessa carica.

Alle vacanze che dovessero verificarsi durante il corso del biennio fra i componenti il Consiglio Direttivo è provveduto con elezioni suppletive.

Art. 27

La revisione dei conti è affidata collegialmente a tre Soci Ordinari (uno per ciascuna Classe) i quali riferiscono all'Assemblea in occasione della annuale approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

I Revisori predetti non fanno parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

*Disposizioni transitorie e finali*

Art. 28

Nel numero dei Soci Ordinari di cui all'art. 9 non si computano tutti gli Ordinari esistenti al 31 dicembre 1954.  
Le vacanze che si verificheranno fra questi ultimi non saranno coperte.

Art. 29

Le modifiche<sup>1)</sup> agli articoli 2, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 25, 26 del presente Statuto, approvate dalla Assemblea generale dei Soci Ordinari dei giorni 8 e 9 novembre 1984, vengono applicate immediatamente dopo la pubblicazione del Decreto Presidenziale di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

<sup>1)</sup> Riferimento allo statuto di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1312, e n. 29 maggio 1981, n. 893.